

**RETE DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA DELLE RISORSE GENETICHE
DI SPECIE DI INTERESSE AGRARIO ZOOTECNICO E FORESTALE**

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2014, N.16 , ARTICOLO 8

**“Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo,
distretti”**

REGOLAMENTO

PREMESSA

La Regione Autonoma della Sardegna, con Legge Regionale 7 agosto 2014, n.16 “*Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti*” riconosce e tutela l'agrobiodiversità del proprio territorio sotto il profilo economico, scientifico, culturale e ambientale. In particolare, la Regione tutela e valorizza il patrimonio di razze e varietà locali, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela degli agroecosistemi, di favorire un utilizzo sostenibile di tali risorse e di garantire la tipicità dei prodotti agricoli nel rispetto delle tradizioni, dei saperi e dei sapori locali.

La Regione:

- riconosce che le razze e varietà locali e le relative specie progenitrici e/o affini appartengono al patrimonio di interesse agrario, zootecnico e forestale della Sardegna;
- promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di razze e varietà locali effettuata attraverso la Rete di conservazione e sicurezza di cui all'articolo 8 della L.R. n. 16/2014;
- favorisce e promuove la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario, zootecnico e forestale, la salvaguardia e la gestione razionale degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e tradizionali.

1. FUNZIONI DELLA RETE DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA

La Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di interesse agrario, zootecnico e forestale, di seguito denominata Rete, svolge ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di interesse agrario, zootecnico e forestale minacciato da erosione genetica attraverso la conservazione ex situ e in situ e provvede ad agevolarne la circolazione.

Ai sensi dell'art. 3 delle Direttive di Attuazione della L. R. n. 16/2014, la Rete è coordinata dal Comitato di Coordinamento della Commissione tecnico scientifica ed è gestita dall'Agenzia Regionale Laore Sardegna (Art. 9 Direttive di attuazione, allegata alla D.G.R. n. 54/11 del 6.12.2017).

La Rete si occupa della “tutela attiva” delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio Regionale, attraverso la moltiplicazione e la conservazione ex situ e in situ del materiale genetico di interesse regionale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, in particolare attraverso:

- la coltivazione e l'allevamento in azienda delle risorse genetiche tutelate, sia nell'areale in situ, ossia l'area geografica di origine in cui la risorsa genetica ha evoluto le proprie caratteristiche distintive, sia fuori areale ma sempre nel territorio regionale;
- la riproduzione/moltiplicazione delle risorse genetiche iscritte al Repertorio Regionale ed il monitoraggio degli scambi di materiale di propagazione al fine di renderlo disponibile sia per

la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento;

- la diffusione e l'eventuale reintroduzione, sul territorio regionale, delle risorse genetiche autoctone tutelate, sia animali che vegetali.

Nell'ambito della Rete, l'Agenzia Laore Sardegna, con la collaborazione dell'Agenzia Regionale Agris, può realizzare le seguenti azioni volte alla protezione e alla conservazione delle risorse genetiche tutelate:

- monitoraggio del rischio di erosione genetica attraverso la valutazione della consistenza delle risorse, animali e vegetali, in azienda e la localizzazione dei siti di conservazione, anche ai fini di una cartografia tematica;
- organizzazione corsi di aggiornamento su metodi di propagazione e riproduzione per la conservazione in situ/on farm, sia delle risorse vegetali che animali;
- divulgazione di pratiche razionali di coltivazione/allevamento delle risorse genetiche tutelate,;
- assistenza tecnica volta alla risoluzione di problematiche agronomiche e fitosanitarie, nonché per la tutela della variabilità genetica residua all'interno delle popolazioni tutelate;
- promozione di progetti volti alla valorizzazione economico culturale delle risorse tutelate attraverso il coinvolgimento degli agricoltori ed allevatori, anche favorendo la partecipazione a fiere, seminari, giornate dimostrative, momenti di scambio tra i diversi attori delle filiere, etc;
- diffusione sul territorio, in collaborazione con le comunità locali, della conoscenza dei saperi tradizionali connessi alle risorse tutelate.

2. COMPONENTI DELLA RETE

Della Rete fanno parte di diritto:

- gli Agricoltori e gli Allevatori custodi (AAC) di cui all'articolo 10 della LR 16/2014,
- le Comunità di tutela delle biodiversità di cui all'art. 12 della L.R. 16/2014,
- la Banca regionale del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione di cui all'art. 7 della L.R. 16/2014.

Alla Rete possono aderire altri soggetti pubblici o privati, quali Enti locali, Istituti sperimentali, Centri di ricerca, Università, Associazioni, Comitati per le biodiversità, Agricoltori e produttori, singoli o in forma associata, che svolgono o hanno svolto o intendono svolgere attività finalizzate al recupero, alla coltivazione e/o alla conservazione di specie o varietà vegetali o razze animali a rischio di estinzione o erosione genetica nel territorio della Regione Sardegna e che si impegnano a collaborare al perseguimento delle finalità della Rete.

3. CIRCOLAZIONE MATERIALE GENETICO

Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita tra gli aderenti alla Rete, la circolazione e lo scambio senza scopo di lucro, in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico volta al recupero, al mantenimento e alla riproduzione di varietà locali a rischio di estinzione e iscritte nel Repertorio Regionale delle risorse genetiche autoctone e locali.

Per modica quantità si intende la quantità di materiale da riproduzione e propagazione, inteso come quantità necessaria a mantenere l'interesse per le varietà locali e a far conoscere e valorizzare le caratteristiche culturali di queste ultime.

Con apposita Determina del Dirigente del Servizio preposto dell'Assessorato all'Agricoltura e Riforma agropastorale si dà atto delle quantità di materiale genetico, riferite alla singola specie e delle modalità di circolazione dello stesso, individuate dalla Commissione tecnico scientifica. Gli scambi devono essere registrati su apposito documento (Allegato 3 – Registro scambi di materiale genetico) e comunicati all'Agenzia Laore Sardegna.

Per ambito locale si intende l'area geografica in cui la risorsa genetica oggetto di conservazione si è caratterizzata nel tempo, integrandosi tradizionalmente nell'agricoltura locale. L'ambito locale per ciascuna risorsa genetica è definita nel Repertorio Regionale come zona tipica di produzione e viene individuata dalla Commissione tecnico scientifica al momento dell'iscrizione al Repertorio Regionale.

Coloro che sono interessati ad acquisire materiale di propagazione di varietà tutelate sono tenuti ad approvvigionarsi esclusivamente presso soggetti aderenti alla Rete. La cessione di materiale genetico di varietà da conservazione a soggetti che non aderiscono alla Rete deve essere autorizzato dalla Commissione tecnico scientifica. La vendita di materiale vivaistico può avvenire esclusivamente presso le aziende moltiplicatrici aderenti alla Rete.

Oltre al diritto al libero scambio all'interno della Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche (D. Lgs. 29 ottobre 2009, n. 149, e D. Lgs 30 dicembre 2010, n. 267), agli Agricoltori custodi che coltivano le varietà iscritte nel Repertorio Regionale, previa richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di sementi o di materiale di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, in conformità alla Legge nazionale 1 dicembre 2015, n. 194, art. 11 "Commercializzazione di materiale di propagazione di varietà da conservazione", secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.

Per le specie Animali già iscritte "di diritto" al Repertorio Regionale, la circolazione del materiale genetico sarà regolamentata in conformità al D.Lgs 52 del 11/05/2018 e successivi regolamenti attuativi.

4. REGISTRO ADERENTI ALLA RETE

L'Agenzia Laore Sardegna organizza e gestisce il Registro degli aderenti alla Rete che è costituito da due sezioni, una vegetale ed una animale, delle quali verrà data evidenza e libero accesso nei siti istituzionali ed in apposite e periodiche pubblicazioni divulgative.

5. ISCRIZIONE E FUNZIONAMENTO

L'adesione alla Rete è volontaria e gratuita.

I soggetti interessati all'adesione devono presentare domanda all'Agenzia Laore su modello da questa predisposto (Allegato 1 - Modulo Richiesta Adesione Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche). Nella domanda è necessario indicare per quali risorse genetiche iscritte al Repertorio Regionale si chiede l'adesione.

Le domande, corredate da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, potranno essere presentate utilizzando i moduli scaricabili dal sito web <http://www.sardegnaagricoltura.it/assistentatecnica/> mediante **posta elettronica certificata (PEC)** alla seguente email certificata: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

oppure **in alternativa**:

- tramite **email non certificata** laoresardegna@agenziaaore.it;
- mediante **raccomandata** al Servizio Sviluppo della Multifunzionalità e Valorizzazione della Biodiversità agricola – Agenzia Laore Sardegna Via S. Pertini snc, 08100 Nuoro;
- **presentata a mano** all'Ufficio protocollo dell'Agenzia Laore Sardegna di Cagliari o degli Sportelli Unici Territoriali (<http://www.sardegnaagricoltura.it/assistentatecnica/sportelliunici/>)

Il richiedente sarà informato dell'esito positivo della sua domanda esclusivamente tramite pubblicazione sulla pagina istituzionale www.sardegnaagricoltura.it, attraverso l'inserimento nell'elenco degli aderenti alla Rete. In caso di non accoglimento della domanda il richiedente sarà informato dell'esito negativo della richiesta.

In fase istruttoria l'Agenzia Laore, anche in collaborazione con l'Agenzia Agris, si riserva la facoltà di effettuare una verifica sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Gli iscritti all'elenco regionale degli Agricoltori e Allevatori custodi, le Comunità di Tutela e le sezioni della Banca del Germoplasma, facendo parte di diritto della Rete, non devono rinnovare l'adesione. Tutti gli altri soggetti iscritti dovranno invece confermare l'iscrizione annualmente, dandone comunicazione all'Agenzia Laore entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adesione (Allegato 2 - Rinnovo Iscrizione "Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche"). La mancata comunicazione del rinnovo comporta l'automatica cancellazione dall'elenco. In caso si verifichi l'aggiunta di una o più risorse tutelate, l'aderente alla Rete deve comunicarlo al momento

della conferma annuale.

Parimenti, in caso si verifichi la perdita della risorsa genetica da parte dell'aderente alla Rete, questo è tenuto a darne comunicazione all'Agenzia Laore. Periodicamente, l'Agenzia Laore provvederà alla pubblicazione dell'elenco aggiornato sul sito istituzionale.

6. ADESIONE DELLE AZIENDE MOLTIPLICATRICI DI SPECIE ARBOREE ALLA RETE DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Al fine della sola produzione di materiale di propagazione appartenente alle risorse genetiche vegetali arboree tutelate, per una più ampia diffusione delle stesse, possono aderire alla Rete le aziende moltiplicatrici dei fruttiferi e della vite che siano in possesso delle necessarie autorizzazioni fitosanitarie; le predette aziende moltiplicatrici devono detenere presso i propri vivai nel territorio regionale, le piante madri delle varietà tutelate da cui attingere materiale di propagazione, controllate dal Servizio Fitosanitario Regionale.

6.1 INVIO DOMANDA DI ADESIONE

Per le aziende moltiplicatrici la domanda di adesione alla Rete deve essere presentata secondo l'allegato 4 Modulo adesione aziende moltiplicatrici che reca le informazioni relative alle piante madri (fonte primaria, numero di piante madri e loro sito di conservazione) per le quali chiedono l'adesione. La domanda deve essere inviata, corredata dalle necessarie autorizzazioni fitosanitarie e documento di riconoscimento in corso di validità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione prevista in formato pdf, al seguente indirizzo protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

6.2 ISTRUTTORIA DOMANDA

L'adesione delle aziende moltiplicatrici alla Rete è subordinata all'effettivo svolgimento delle seguenti verifiche:

- L'Agenzia Laore Sardegna, in collaborazione con Agris Sardegna, attraverso i sopralluoghi svolti dai tecnici, verifica la presenza presso il campo dichiarato dalle aziende moltiplicatrici, delle piante madri appartenenti alle varietà tutelate dalla L.R. n. 16/2014.
- L'Agenzia Laore Sardegna e l'Agenzia Agris Sardegna si riservano la facoltà di effettuare analisi sul materiale di propagazione delle aziende moltiplicatrici aderenti alla Rete (verifica periodica del materiale moltiplicato e commercializzato). L'azienda moltiplicatrice richiedente deve pertanto permettere ai tecnici Agris Sardegna di accedere, previa comunicazione, all'azienda per prendere visione delle piante madri, del materiale moltiplicato e commercializzato relativo alle varietà tutelate per cui è stata fatta richiesta. Il rifiuto del permesso comporta l'improcedibilità della domanda. Il termine del procedimento per l'adesione alla Rete delle aziende moltiplicatrici è di 90 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda, salvo esigenze istruttorie che verranno tempestivamente comunicate al richiedente.

6.3 ACCOGLIMENTO DOMANDA

Nel caso di accoglimento della domanda, l'Agenzia Laore Sardegna provvede a informare il richiedente e procede all'inserimento del suo nominativo nell'elenco delle aziende moltiplicatrici aderenti alla Rete di Conservazione e Sicurezza, pubblicato sulla sua pagina istituzionale www.sardegnaagricoltura.it, con riferimento alle risorse moltiplicate e commercializzate.

In caso si verifichi nel corso del tempo l'aggiunta di una o più risorse tutelate, l'azienda moltiplicatrice aderente alla Rete deve comunicarlo entro il 31 Dicembre all'Agenzia Laore Sardegna tramite apposito modulo di integrazione risorse (Allegato 5 Modulo conferma adesione aziende moltiplicatrici).

In caso si verifichi la volontà di uscire dalla Rete di Conservazione e Sicurezza, l'azienda moltiplicatrice è tenuta a comunicarlo all'Agenzia Laore Sardegna, che provvederà alla sua cancellazione dall'elenco pubblicato.

6.4 NON ACCOGLIMENTO DOMANDA

L'azienda moltiplicatrice richiedente sarà informata dell'esito negativo della sua richiesta.

Elenco allegati:

Allegato 1 – Modulo Richiesta Adesione Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche

Allegato 2 - Modulo rinnovo iscrizione Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche

Allegato 3 – Modulo Registro aziendale per scambi di materiale genetico

Allegato 4 - Modulo richiesta adesione alla Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche per aziende moltiplicatrici

Allegato 5 - Modulo conferma adesione alla Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche per aziende moltiplicatrici